

Tribunale Macerata, sezione distaccata di Civitanova Marche, ordinanza 8 aprile 2011 (est. Corrado Ascoli)

IL GIUDICE DESIGNATO

a scioglimento della riserva assunta sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. da Tizio contro Partito Socialista Italiano, Federazione Provinciale Di XXX e Federazione Regionale Marche, esaminati gli atti del procedimento e la documentazione prodotta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In fatto

Tizio, con ricorso depositato il 18 marzo 2011, deduceva: che al rientro da un viaggio all'estero, il 9 marzo u.s., scopriva che il territorio del Comune di XXX era tappezzato da manifesti murali il cui contenuto ("Parentopoli" a XXX, ecco i primi nomi: [omissis] Tizio, già delegato di Forza Italia a XXX, assunto all'epoca all'YYY) ledeva gravemente il suo onore e la sua reputazione; che tale pubblicazione, riferibile al Partito Socialista, veniva altresì riprodotta sia sul sito internet del Partito Socialista, sia su volantini destinati alla distribuzione alla cittadinanza nelle date di una mobilitazione programmate per il 26 marzo, 3 aprile e 9 aprile; che la notizia non è vera perché a) egli non è legato ad alcun rapporto di parentela o affinità con politici o amministratori comunali; b) nel 2003 egli era delegato del CDU e non di Forza Italia; che effettivamente egli aveva fatto parte fino alla metà del 2002, quale componente nominato dal partito del CDU, del consiglio di amministrazione dell'azienda municipale privatizzata YYY e che nel gennaio 2003 era stato assunto quale dipendente nella stessa azienda a seguito di una procedura di selezione privata. Sulla scorta di tali premesse il ricorrente instava perché in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. fosse disposto l'oscuramento dei manifesti e del sito internet nelle parti in cui veniva riportato il suo nome e fosse altresì inibita la divulgazione di volantini e materiale cartaceo che li riproducevano.

Si costituivano le Federazioni Provinciale e Regionale del Partito socialista allegando l'insussistenza sia del *periculum in mora*, atteso che l'affissione a pubblicazione dei manifesti era prevista per giorni 10 a partire dall'8 marzo e pertanto erano già stati rimossi, così come era cessata la pubblicazione sul sito internet, sia del *fumus boni iuris*, in quanto l'iniziativa del partito socialista costituiva esercizio del diritto costituzionale di critica politica.

All'udienza del 7.4.2011 i resistenti si impegnavano, senza con ciò rinunciare ai loro diritti ed al mero fine di determinare la cessazione della materia del contendere nella presente fase cautelare, a rimuovere anche la piccola fotografia ancora presente sul sito internet ove, secondo la difesa del ricorrente, era possibile, attraverso operazioni di ingrandimento, scorgere il nome di Tizio e ad astenersi dall'esposizione e dalla divulgazione di qualsiasi pubblicazione contenente il nome di Tizio nel corso dell'ultimo appuntamento programmato nell'ambito dell'iniziativa di mobilitazione per raccolta firme (si veda doc. n. 5 allegato al fascicolo di parte ricorrente) di sabato 9 aprile 2011. I difensori pertanto congiuntamente chiedevano

fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo però per la liquidazione delle spese di lite sulla base del criterio della soccombenza virtuale.

In diritto

1 Giova premettere che il rapporto processuale con il P.S.I. Comitato Cittadino non si è mai incardinato, atteso che la notifica a mezzo fax ex art. 151 c.p.c. è stata effettuata nei confronti di Caio, che è il legale rappresentante del Comitato Provinciale. Il che peraltro non ridonda alcun effetto in ordine alla ammissibilità o alla accoglibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio, atteso che a) i singoli rapporti sono scindibili e non ricorre una fattispecie di litisconsorzio necessario; b) gli altri due resistenti sono stati ritualmente evocati in giudizio; c) le condotte di cui si chiede l'inibizione sono state tutte asseritamente poste in essere dal Comitato Provinciale del P.S.I., ritualmente costituito, e da Caio che ne è il legale rappresentante (si veda il volantino di cui al doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente, l'indirizzo del sito internet di cui al doc. 3, e la richiesta di affissione di cui al doc. 7).

2 Va pronunciata declaratoria di cessazione della materia del contendere nella presente fase cautelare, preso atto dell'impegno assunto dai resistenti, alla cui puntuale ottemperanza - e opportuno precisarlo - essi sono tenuti, a prescindere dalle osservazioni che si vanno di seguito a svolgere soltanto per procedere alla regolamentazione delle spese di lite.

2.1. L'art. 21 della Costituzione sancisce il diritto di libera manifestazione del pensiero. Nell'ambito di tale generale e fondamentale diritto viene riconosciuta una particolare tutela al diritto di cronaca ed a quello di critica politica, i quali costituiscono un pilastro dello stato democratico, una precondizione ontologicamente necessaria per l'effettivo esercizio della sovranità popolare di cui all'art. 1 della Costituzione. Se non esiste un'informazione piena e pluralista non esiste la Repubblica democratica. Il diritto stabilito all'art. 21 può essere dunque definito con una metafora la madre di tutti i diritti pubblici. In coerenza con tali premesse sistematiche il Costituente ha stabilito al comma secondo dell'art. 21 che la stampa (e la definizione di "stampa" è amplissima, ai sensi dell'art. 1 R.Dlgs. 561/1946, richiamata dal terzo comma dell'art. 21) non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure ed al terzo comma che si può procedere a sequestro soltanto nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi. L'art. 1 R.dlgs citato specifica che non si può procedere a sequestro di qualsiasi pubblicazione se non in forza di sentenza irrevocabile, aggiungendo che è consentito tuttavia all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro [probatorio] di non oltre tre esemplari stampati che importino una violazione della legge penale.

2.1.1 Sulla scorta di tali dati normativi la giurisprudenza maggioritaria opina per l'inammissibilità di ricorsi per sequestro o con cui ex art. 700 c.p.c. si invocano altri provvedimenti atipici che producano effetti analoghi al sequestro (v. Tribunale Padova, 1.10.2009; Tribunale Torino, 14.5.2004; Tribunale Roma, 7.8.1997; Tribunale Perugia, 17.6.1995; Pretura Verona 18.10.1991; Tribunale Varese, 2.6.1984, Tribunale Sondrio, giugno 2010; Tribunale Napoli, 1.12.1984). Si aggiunge che il concorrente diritto all'onore ed alla reputazione trova tutela, nel bilanciamento degli interessi già astrattamente operata dal legislatore, nel diritto di rettifica, a-

zionabile anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 Legge n. 47/948 (come modificato dalla legge 416/1981).

Pertanto, alla stregua della giurisprudenza citata, dovrebbe già concludersi per l'inammissibilità del ricorso, che si sostanzia, come fatto evidente dalle conclusioni rassegnate (oscuramento dei manifesti affissi e del sito internet nelle parti riguardanti Tizio, inibizione alla distribuzione di volantini ed ogni altro materiale cartaceo riportanti il nome del ricorrente) nell'invocazione di misure che produrrebbero effetti analoghi al sequestro.

2.1.2 Un filone giurisprudenziale minoritario ritiene invece che ogni qual volta si pone un possibile contrasto tra i diritti di cui all'art. 21 cost. ed altri diritti della personalità costituzionalmente rilevanti (tra cui il diritto all'onore e alla reputazione, che traggono copertura costituzionale nell'art. 2 cost.) deve procedersi ad un giudizio di comparazione e contemperamento in concreto, non ostando a ciò il disposto dell'art. 1 R.Dlgs 561/1946, che è una norma primaria comunque sottordinata alla costituzione, seppure da essa richiamata, di talché se si evoca la lesione di un altro diritto costituzionalmente protetto e se all'esito di un giudizio comparativo si ritenga alla stregua della fattispecie concreta la prevalenza del diritto all'onore ed alla reputazione, ad essi potrà e dovrà essere approntata piena tutela ex art. 24 costituzione, ed in particolare sarà ammissibile anche la tutela cautelare (Tribunale Napoli, 23.11.2001; Tribunale Napoli 17.12.2001; Tribunale Teramo, 11.12.1997; Pretura Roma, 3.7.1987; Pretura Roma 6.5.1983; Pretura Torino, 30.5.1979).

Ma neppure aderendo a tale ricostruzione dogmatica ed ermeneutica il ricorso potrebbe trovare accoglimento.

In disparte infatti il rilievo che l'emissione di un provvedimento cautelare in deroga al chiaro disposto dell'art. 21, comma III, della Costituzione potrebbe immaginarsi solo a fronte di lesioni di diritti costituzionali di gravità tale da non poter trovare idonea ed interinale riparazione neppure attraverso l'esercizio del diritto di rettifica, il che non sembra emergere nella fattispecie, per lo meno alla stregua della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase; si osserva comunque che, salva diversa valutazione nell'eventuale fase di merito ed all'esito di approfondimenti istruttori incompatibili con il procedimento cautelare, la condotta denunciata appare lecita alla stregua dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica politica.

Non verte contestazione sull'interesse pubblico della notizia e della campagna posta in essere dai resistenti.

Il ricorrente deduce tuttavia, invero senza motivare sul punto, che la comunicazione non rispetterebbe i canoni della continenza verbale. La tesi è infondata, sia analizzando le espressioni testuali utilizzate ("Parentopoli" a XXX, ecco i primi nomi: [omissis] Tizio, già delegato di Forza Italia a XXX, assunto all'epoca all'YYY) sia considerando che in riferimento al requisito della continenza, esso deve ritenersi violato soltanto quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica, con l'ulteriore precisazione che nell'ambito della critica politica, che può essere anche accesa, ciò che rileva è l'eventuale gratuità delle espressioni utilizzate, che trasmodino nell'insulto personale (la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata sul punto: *ex pluribus*, Cass. Civ. 23.2.2010, n. 4325).

Il ricorrente, inoltre, afferma che la condotta non sarebbe legittima siccome non rispetterebbe il canone della verità dei fatti denunciati. Ma anche tale deduzione appare infondata. Nel ricorso si deduce in particolare a) che Tizio non è parente di nessun esponente politico o amministratore comunale; tuttavia nella pubblicazione non si sostiene affatto che egli sia legato da rapporti di parentela a chicchessia, essendo peraltro evidente che il termine (virgolettato) "parentopoli" si riferisce ad un sistema di nepotismo clientelare che non annovera tra i propri elementi costitutivi indispensabili il rapporto di parentela propriamente detto; b) che Tizio all'epoca della nomina nel Consiglio di Amministrazione dell'YYY era stato indicato dal CDU, formazione politica facente parte della coalizione di centro destra che governava il Comune di XXX, e non, come invece riportato nella pubblicazione, da Forza Italia, ove è confluito solo successivamente; epperò tale imprecisione si appalesa irrilevante, atteso che i fatti la cui veridicità va scrutinata sono soltanto quelli su cui si incentra la dedotta lesione all'onore ed alla reputazione, dovendosi escludere già in astratto che l'attribuita appartenenza a Forza Italia integri una siffatta lesione.

Il fatto portato alla pubblica opinione, pertanto, è sostanzialmente vero. Il contrasto pertanto non verte sulla verità di un fatto, ma su una valutazione, su un dubbio, su una critica che i redattori del manifesto suggeriscono, cioè che Tizio sarebbe stato assunto nel gennaio del 2003 all'esito di una selezione privata (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente, che peraltro ha ommesso di depositare il relativo bando di selezione privata) quale dipendente in YYY anche grazie alla carica di consigliere di amministrazione della predetta società di nomina politica che aveva svolto nei tre anni precedenti (quanto meno dal maggio 1999 al maggio 2002: doc. 6 ibidem). Ciò che contesta Tizio, a ben vedere, non è pertanto la verità dei fatti riportati, ma l'interpretazione soggettiva che di essi forniscono i partiti di opposizione; tuttavia la propugnazione di tale interpretazione soggettiva è effettuata nell'esercizio legittimo del diritto di critica politica. Chiarisce invero una giurisprudenza costante e condivisibile della Suprema Corte italiana che il diritto di critica si concreta nell'espressione di un giudizio o di un'opinione, che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva e, a maggior ragione, ciò vale in ambito politico in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (cfr. Cass. Penale 9084/2008; 27339/2007; 6416/2004; 31037/2001; 41767/2009). Aggiunge la Corte Europea dei diritti dell'uomo nell'interpretare l'art. 10 CEDU (comunitarizzata a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona), che l'uomo politico (quale va considerato senz'altro il ricorrente) si espone necessariamente ad un controllo attento dei suoi atti e comportamenti e deve mostrare una tolleranza maggiore nei confronti della critica altrui (v. tra le tante Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 41665/2009; 42211/2008, 15909/2008; 13.11.2003; 28.10.2003; 8.7.1986).

3 Conclusivamente, la regolamentazione delle spese legali va effettuata sulla base del criterio della soccombenza virtuale del ricorrente.

P.Q.M.

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) condanna Tizio alla rifusione in favore di Partito Socialista Italiano, Federazione Provinciale di XXX, rappresentato dal Segretario Provinciale Caio, delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 1.349,00, di

cui € 624,00 per diritti e € 725,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;

3) condanna Tizio alla rifusione in favore di Partito Socialista Italiano, Federazione Regionale Marche, rappresentato dal Segretario Regionale Sempronio, delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 1.269,00, di cui € 624,00 per diritti e € 645,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge;

Si comunichi via fax in forma integrale alle parti costituite.

Civitanova Marche, 8 aprile 2011

IL GIUDICE DESIGNATO

Corrado Ascoli

III CASO.it